

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

**e dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
della scienza e della tecnologia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1997 il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) nella loro attuale composizione, in attesa del loro riordinamento previsto rispettivamente dall'articolo 13 del disegno di legge cosiddetto Bassanini recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (atto Camera n. 2564) e dall'articolo 18 del disegno di legge recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (atto Senato n. 1124-B)».

La data del 28 febbraio era stata stabilita in previsione che i disegni di legge in oggetto venissero approvati entro il 31 dicembre dello scorso anno, in quanto collegati alla legge finanziaria.

Tuttavia, in considerazione dei tempi più lunghi che si rendono necessari per l'approvazione dei predetti disegni di legge, è indispensabile prorogare ulteriormente tali organi consultivi, che svolgono una insostituibile attività per il Ministero.

In particolare la straordinaria necessità e urgenza risiede per il CUN nei compiti che ad esso sono affidati in relazione alle procedure concorsuali in atto (concorsi per 3.491

posti da professore associato con circa 33.600 domande), che devono essere svolti a partire dai prossimi giorni, per il rischio dell'insorgere di un contenzioso che potrebbe paralizzare le medesime procedure (anche da parte degli stessi componenti del CUN, i quali sono stati esclusi dall'elettorato passivo per le Commissioni di concorso per effetto della prevista incompatibilità). Già a partire dalla metà di marzo il CUN dovrebbe ad esempio determinare i settori affini per le elezioni suppletive per le predette Commissioni. Si fa infine presente che la norma proposta non costituisce reiterazione di disposizioni contenute in un precedente decreto-legge, in quanto era stata inserita come emendamento in sede di discussione parlamentare sul decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670 (proroga di termini).

Con riferimento al CNST va rilevato che tale organismo rilascia pareri obbligatori su procedimenti di concessione di contributi ad enti pubblici di ricerca e che anche in tal caso ogni possibile contenzioso potrebbe bloccare l'erogazione di rilevanti risorse e l'operatività di programmi significativi. Già nei prossimi giorni, ad esempio, l'organismo dovrebbe riunirsi per esprimere parere sulla ripartizione a favore di programmi preventivi degli enti di ricerca di circa 94 miliardi di lire a valere sul fondo di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997

Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, considerata l'indispensabile funzione consultiva che svolgono nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai compiti ineludibili da esercitare con riferimento alle procedure concorsuali in atto ed ai contributi da ripartire tra enti di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è differito al 31 ottobre 1997 con riferimento al Consiglio universitario nazionale ed al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in attesa del riordino dei due organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI - BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

